Sent. 97/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario **Presidente**

dr. Federico Lorenzini **Consigliere**

dr. Giuseppe Vella **Primo Referendario- relatore**

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23819** del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. **35658**, reso dall'agente contabile **Novelli Raffaella**, funzionaria del Ministero dell'Interno- Questura di Ancona, in qualità di consegnataria degli stampati a valore denominati "libretti per licenza di porto d'armi da caccia e carta europea armi da fuoco", per l'esercizio finanziario 2019 (limitatamente al periodo dall'1/1 al 30/6);

NEI CONFRONTI DI

- **Novelli Raffaella (**C.F. NVLRFL56S58A271X), nata ad Ancona il 18/11/1956;
- **Ministero dell'Interno - Questura di Ancona;**

visti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 15 aprile 2025, con l'assistenza della segretaria Maria Grazia Mariani, il relatore dott. Giuseppe Vella e il

Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Cristina Valeri; assenti l'agente contabile Novelli e l'Amministrazione.

FATTO

1. Il giudizio riguarda il conto reso da Novelli Raffaella, funzionaria del Ministero dell'Interno, Questura di Ancona, in qualità di consegnataria degli stampati a valore denominati "libretti per licenza di porto d'armi da caccia e carta europea armi da fuoco", per il periodo dall'1/1 al 30/6/2019.

Con la relazione n. 818/2024 il magistrato istruttore ha evidenziato che:

- il conto, redatto dalla Novelli il 22/7/2019, è stato depositato presso questa Sezione Giurisdizionale in data 27/11/2019, in ritardo rispetto al termine previsto dall'art. 139 del c.g.c.;

- il conto è provvisto del visto di regolarità amministrativo-contabile, apposto, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.lgs. n. 123/2011, dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Ancona.

Nel conto sono esposte le operazioni di carico e scarico riguardanti gli stampati a valore tenuti in deposito e rilasciati agli utenti.

Il conto è distinto per tipologia di stampati a valore (mod. 4 e Carta europea) ed è composto da due Sezioni, una che riporta le quantità e l'altra che riporta il rendiconto delle entrate.

Nella **Sezione A** figurano: la "rimanenza a fine anno precedente" (consistenza iniziale), gli incrementi durante l'esercizio, le quantità scaricate durante la gestione a seguito di cessione e quelle rimaste in carico all'agente contabile al 30 giugno 2019.

In particolare, le risultanze di tale sezione risultano essere al 30/6/2019: n. 1.232, per il modello 4, e n. 261, per la carta europea.

In proposito, il magistrato istruttore ha evidenziato che nel conto non sono indicati i numeri di matricola che identificano gli stampati, essendo riepilogati soltanto il totale dei libretti in carico e di quelli rilasciati nonché la consistenza numerica finale.

Inoltre, il magistrato istruttore ha segnalato che dalla documentazione agli atti emerge che la gestione degli stampati in questione veniva effettuata anche da uffici diversi dalla Questura di Ancona, ossia dagli Uffici Armi presso i Commissariati di P.S. di Senigallia, Osimo, Jesi e Fabriano; non risulta, tuttavia, formalizzata la nomina di agenti contabili di secondo livello.

Orbene, secondo il magistrato istruttore, considerato che tali stampati erano affidati in gestione a più soggetti ed in strutture diverse, può affermarsi che si è in presenza di una gestione complessa, rientrante nell'ambito dell'art. 192 del R.D. n. 827/1924, che prevede la figura di agenti contabili secondari, i quali, analogamente agli agenti contabili principali, sono anch'essi soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti e devono rendere il conto giudiziale della loro gestione, da allegarsi al conto giudiziale annualmente depositato dall'agente contabile principale.

Ciò premesso, il magistrato istruttore ha sostenuto che il conto reso dalla consegnataria Novelli Raffaella, agente contabile principale, avrebbe dovuto essere corredato dai conti resi dagli agenti contabili secondari, ossia dai funzionari preposti agli Uffici Armi dei

Commissariati di P.S. di Senigallia, Osimo, Jesi e Fabriano, che, di fatto, collaboravano nel rilascio degli stampati agli utenti.

Inoltre, il magistrato istruttore ha riscontrato che sono stati allegati al conto 5 verbali di annullamento di libretti, firmati dall'agente contabile in data 8 luglio 2019 con dichiarazione di avvenuta distruzione; deve, quindi, dedursi che tali stampati, oggetto di avvenuto discarico nel conto in esame, risultavano ancora in carico all'agente contabile al termine della sua gestione (30/6/2019).

Nella **Sezione B- Entrate** sono riepilogate le somme riscosse quale costo per il rilascio degli stampati.

In proposito, il magistrato istruttore ha rammentato che il rilascio del libretto è subordinato al versamento di somme a vario titolo: costo dello stampato, tasse di concessione governativa e regionale.

Il costo del libretto, sia per la licenza di porto d'armi da caccia sia per la carta europea armi da fuoco, viene stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e per l'anno 2019 era, rispettivamente, di € 1,27 e di € 0,83, da versarsi, nel caso specifico, in favore della Tesoreria Provinciale dello Stato di Ancona.

Ciò premesso, il magistrato istruttore ha rilevato che il conto reso dalla Novelli non riepiloga le somme versate dagli utenti a titolo di tassa di concessione governativa e/o regionale ma soltanto quelle relative al costo degli stampati per un importo di € 1.041,15.

Non essendovi, in concreto, maneggio di denaro da parte dell'agente contabile, il conto giudiziale va, dunque, inteso come un "conto a materia", disciplinato dagli artt. 624 e seguenti del R.D. n. 827/1924.

Il conto depositato dalla Novelli risulta, comunque, approvato e parificato dalla Questura di Ancona ed è munito del visto di regolarità apposto dalla Ragioneria Territoriale dello Stato.

1.2 Conclusivamente, il magistrato istruttore ha sottoposto all'esame del Collegio, preliminarmente, la questione relativa all'ammissibilità/procedibilità del conto e poi le suddette irregolarità.

2. Con memoria depositata in data 5/12/2024 la Novelli, premesso che la sua gestione era cessata in data 30/6/2019, ha riferito che:

"*I funzionari preposti agli Uffici Armi dei Commissariati di P.S. di Osimo, Senigallia, Fabriano e Jesi erano semplici collaboratori del consegnatario in servizio presso la Questura di Ancona e non erano agenti contabili secondari;*

per quanto riguarda i numeri di matricola degli stampati, essi sono stati annotati in appositi registri tenuti dal consegnatario;

i libretti indicati dal magistrato istruttore erano stati concretamente annullati contestualmente alla verifica eseguita dal consegnatario: pertanto, al 30/6/2019 essi non erano più in carico;

il conto non riepiloga le somme versate a titolo di tassa di concessione governativa e/o regionale, in quanto le somme venivano versate dagli utenti su appositi conti correnti presso la Tesoreria Provinciale dello Stato".

3. All'odierna udienza, il P.M. ha chiesto che il conto reso dalla Novelli sia dichiarato ammissibile, anche se parzialmente irregolare, senza, comunque, addebiti a carico dell'agente contabile; ha, inoltre, osservato che non si è a conoscenza se successivamente la Questura di Ancona abbia provveduto alla nomina di sub consegnatari, come avvenuto in altri Uffici.

DIRITTO

1. Preliminarmente, va esaminata la problematica riguardante l'ammissibilità/procedibilità del conto.

Infatti, nella relazione del magistrato istruttore è stato evidenziato che il conto reso dalla consegnataria Novelli Raffaella, agente contabile principale, non risulta corredato dei conti giudiziali resi dagli agenti contabili secondari, che sarebbero costituiti dai funzionari preposti agli Uffici Armi presso i Commissariati di P.S. di Osimo, Senigallia, Fabriano e Jesi, che collaboravano nel rilascio degli stampati agli utenti.

Pertanto, il conto in questione dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Orbene, il Collegio ritiene che nel 2019 tali funzionari non avevano ancora concretamente assunto la veste di agenti contabili secondari tenuti a redigere i sub conti, figurando sostanzialmente quali collaboratori dell'agente contabile principale.

D'altronde, le copie dei prospetti trasmessi dai suddetti Commissariati di P.S. avevano carattere meramente riepilogativo e informativo dei dati concernenti il rilascio dei libretti, la responsabilità della cui gestione restava a carico della consegnataria Novelli, che effettuava i dovuti riscontri.

Peraltro, anche il P.M., all'odierna udienza, ha chiesto che il conto reso dalla Novelli sia dichiarato ammissibile, escludendo, dunque, la necessità di disporre l'allegazione di sub conti.

2. Ciò assodato, il Collegio passa ad esaminare nel merito il conto in questione.

2.1 In primo luogo, il magistrato istruttore ha evidenziato che nel conto non sono indicati i numeri di matricola identificativi degli stampati, essendo riepilogati soltanto il totale dei libretti in carico e di quelli rilasciati nonché la consistenza numerica finale.

Tale rilievo risulta condivisibile.

Infatti, trattandosi di un "conto a materia", l'indicazione dei numeri di matricola degli stampati risulta necessaria per individuare con certezza i beni oggetto di rendicontazione.

Ne consegue la formale irregolarità del conto giudiziale in esame sotto tale profilo.

2.2 In secondo luogo, il magistrato istruttore ha segnalato che il conto non riepiloga le somme versate dagli utenti a titolo di tassa di concessione governativa e/o regionale.

Il Collegio reputa che tale censura sia priva di fondamento.

Infatti, le somme dovute a titolo di tassa di concessione governativa e/o regionale venivano versate dagli utenti negli appositi conti correnti intestati, rispettivamente, all'Agenzia delle Entrate e alla Regione Marche.

Non essendovi, dunque, concreto maneggio di denaro da parte del consegnatario, le somme in questione non potevano essere oggetto di rendicontazione da parte dell'agente contabile Novelli.

3. Alla luce di quanto sin qui argomentato, il Collegio ritiene che le suddette irregolarità del conto rimangano circoscritte in un ambito prettamente formale, con la conseguenza che non v'è luogo ad addebiti a carico dell'agente contabile.

In ordine alle spese di giudizio, la riscontrata irregolarità soltanto formale del conto consente di provvedere alla loro compensazione.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunziando:

dichiara parzialmente irregolare il conto giudiziale in epigrafe indicato, senz'alcun addebito a carico dell'agente contabile Novelli Raffaella.

Spese compensate.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.

Il Giudice Estensore	Il Presidente
Giuseppe Vella	Valter Camillo Del Rosario
(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)

Depositato in Segreteria il 6 maggio 2025.
Il funzionario amministrativo
Maria Grazia Mariani
f.to digitalmente